

contado, Belluno tenne forte all'inimico per ben tre giorni, da primo, cioè a quattro maggio; e solamente quando questo ebbe superati i confini con grossa colonna, e presentatosi in faccia e ad un tempo alle spalle, minacciava la città non difesa nè da mura nè da alcuna vantaggiosa posizione (nelle quali condizioni è pur l'altra di Feltre), solamente allora il Comitato, nella mattina del 5, dopo aver affidata la tranquillità cittadina al Municipio, anzichè divenire ad alcuna capitolazione coll'Austriaco, espatriava. — Avvi in ciò l'effetto di mene ed intrighi di partito, o non piuttosto di fallite giuste speranze, e di dura necessità?

Il Comitato provvisorio dipartimentale di Belluno, ora in Venezia, trova necessario di pubblicare questa succinta, ma non meno veritiera sposizione di fatti a rettifica dei Bullettini ufficiali preavvertiti; rettifica che valerà, almeno si spera, a dimostrare ben anche come nè Belluno, nè Feltre possano aversi meritato la taccia di vergogna ed il rimprovero fatto dalla Gazzetta di Venezia del giorno 4 corrente, che, mentre giustamente encomiava il valore de' Cadorini, che, favoriti da naturali difese, seppero e sanno gagliardamente durarla contro il nemico, poteva fare a meno di accrescere amarezza a queste due città sventurate, ma non vili.

Il Presidente del Comitato

A. DOGLIONI.

6 Giugno.

DILUCIDAZIONI NECESSARIE ED URGENTI.

A rendere più espliciti e più compiuti i Decreti N. 7714 e 7715 in data 3 corrente, coi quali il Governo Provvisorio della Repubblica Veneta convoca l'Assemblea di Deputati per la Provincia di Venezia, mi pare che si abbia a determinare in modo preciso, e pubblicare a comun conoscenza le seguenti dichiarazioni per parte del Governo.

a) Essere ammesso, che il voto di ogni elettore è palese, non segreto, poichè la sua scheda riceve il numero stesso apposto all'elettore nell'elenco della parrocchia, e quindi si sa per quali nomi ha votato.

b) Che non sono elettori gli Austriaci di nascita tuttora qui dimoranti, nè gli stranieri che si trovano in un Comune soltanto di passaggio, o non vi sono stabilmente accasati almeno da due anni.

c) Che non possono riuscir eletti, nè quindi rappresentanti nell'Assemblea gl'individui non italiani indicati in b.

d) Che le persone incaricate a raccogliere le schede devono farsi presentare da ogni votante la fede battesimale, o la dichiarazione della rispettiva Autorità Comunale, e ciò per quanto vien detto in b ed in c, esclusi tutti quelli peraltro di cui conoscessero personalmente la nascita o la qui dimora da più che due anni, dichiarandolo a lato del nome loro nell'Elenco.

e) Poichè il voto deve esser dato in tutte le parrocchie e nel medesimo giorno, ed i Decreti 7714, 7715 non stabiliscono il modo col